

REGIONE
ABRUZZO



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di apertura di una cava di ghiaia sita in Località Piane Vomano del Comune di Morro D’Oro (TE)
Ditta richiedente: LA TERNA S.r.l.
Autorizzazione all’apertura, coltivazione e ripristino ambientale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA l’istanza trasmessa in data 16/07/2025, acquisita in pari data al prot. regionale n.299206/25, con cui la Ditta LA TERNA S.r.l., avente sede legale in Contrada Stracca nel Comune di Teramo – P.IVA 01520110675, ha richiesto l’autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia, sita in Località Piane Vomano nel Comune di Morro D’Oro (TE)”, individuata catastalmente dalle Particelle nn.13-71-85-87 del Foglio di mappa n.31, per una durata di 6 (sei) anni, durante i quali si prevede l’estrazione di 143.425 mc di materiale, per una produzione media annua di circa 23.904 mc, suddivisi in 4 (quattro) lotti di lavorazione;

RICHIAMATO il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4500/2025 del 13/02/2025, che esprime parere favorevole subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali proposte dal proponente e allegate al succitato Giudizio.

PREMESSO che in data 04/11/2025, con nota Prot. n. 434314/25, il competente Servizio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa all’approvazione del progetto in istanza;

PRESSO ATTO

- del parere favorevole espresso dalla Società e-distribuzione S.p.A., di cui al prot. EDIS100357769 ed acquisito agli atti regionali con nota prot. n.457222/25 del 18/11/2025, nel

quale è richiamato il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 117 del D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- del parere espresso dalla Provincia di Teramo con Determina Dirigenziale n.1252 del 23/12/2025 ed acquisito agli atti regionali con prot. n.507506/25 del 24/12/2025, in merito alla conformità tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del progetto proposto dalla Ditta Saline S.r.l., nonché della prescrizione relativa al rispetto delle indicazioni contenute nella “relazione di risanamento ambientale” e all’attenzione all’effetto cumulo con altre cave;
- dell’esito positivo del sopralluogo istruttorio effettuato al cura dell’Ufficio Risorse Estrattive in data 28/10/2025 sull’area interessata dell’intervento e della relativa relazione tecnica registrata al prot. Reg. n.10133/25 del 31/10/2025, dalla quale non sono emersi motivi ostativi per la definizione dell’istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che, come descritto all’interno del documento denominato “Relazione Risanamento Ambientale” allegato all’ istanza, il materiale da utilizzare ai fini del ripristino potrà essere composto da:

- cappellaccio proveniente dalla medesima cava, precedentemente accantonato per la ricopertura finale;
- terreno vegetale gestito come sottoprodotto ai sensi di quanto stabilito dal DPR 120/2017, opportunamente analizzato e trasportato in cava mediante DDT, previa comunicazione da trasmettere alle PP.AA. entro i termini previsti di legge;
- MPS/aggregato recuperato ai sensi del Regolamento “End of Waste” D.M. n.127 del 28/06/2024, derivante dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) o da altre fonti minerali, dotato di idonea certificazione e delle analisi ambientali previste dal DM, trasportato in cava mediante DDT;
- materiale approvvigionato da cave terze, trasportato in cava mediante DDT;

PRESO ATTO dell’esito positivo della richiamata Conferenza di Servizi del 13/02/2026, e viste, in particolare, le prescrizioni contenute nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 13/02/2026 e protocollato col n.0060448/26;

ACQUISITA in data 27/04/2026 la domanda di adesione all’Autorizzazione di carattere generale alle emissioni di tipo polverulento, ai sensi dell’art. 272, comma 3, del D.Lgs152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 14 ottobre 2019, n.599 “*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*”;

VERIFICATO che la Ditta LA TERNA S.r.l. alla data del presente provvedimento, risulta ricompresa nell’elenco (c.d. “white list”) delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Teramo, ai sensi della L. 190/2012;

ACQUISITA al prot. RA n. 170754/26 del 27/04/2026 copia della polizza fideiussoria calcolata sulla base delle indicazioni riportate nel Verbale della CdS, di Euro 502.000/00 (cinquecentoduemila)

stipulata in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;

PRECISATO, a tal proposito, che dalla garanzia fideiussoria emerge che:

- è stata accordata da un Soggetto iscritto all' IVASS e pertanto abilitato al rilascio delle garanzie nei confronti della PP.AA. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- lo svincolo della polizza è subordinato al rilascio da parte del Servizio regionale competente DPC025 di apposita dichiarazione di svincolo;

TENUTO CONTO, a tal proposito, che la dichiarazione di svincolo avverrà soltanto a seguito della verifica dell'avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta LA TERNA S.r.l. al "Progetto di apertura di una cava di ghiaia sita in Località Piane Vomano nel Comune di Morro D'Oro", individuata catastalmente dalle Particelle nn.13-71-85-87 del Foglio di mappa n.31, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed alle condizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di autorizzare** la Ditta LA TERNA S.r.l., avente sede legale in Contrada Stracca nel Comune di Teramo – P.IVA 01520110675 [in seguito: Ditta], all'apertura di una cava di ghiaia sita in Località Piane Vomano nel Comune di Morro D'Oro, individuata catastalmente dalle Particelle nn.13-71-85-87 del Foglio di mappa n.31, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, oltre a quanto a quanto stabilito nel Giudizio CCRVIA n. 4500 del 13/02/2025 e alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 6 (sei) dalla data di ricezione del presente provvedimento autorizzatorio;
- il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del presente provvedimento autorizzatorio;
- la volumetria di materiale lordo estraibile è pari a 143.425 mc per l'intera durata dell'attività, per una produzione media annua di circa 23.904 mc; Sono previsti quattro lotti di lavorazione;

Art. 2

- Prima dell'inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione appresso elencata:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di “messa in esercizio dell'impianto” di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i., a seguito di istanza già presentata ai sensi di della D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 599;
 - almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la “Denuncia di esercizio” completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
 - all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione, contenente, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81 e 117 del D.Lgs 81/2008, in presenza di linee elettriche;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n.128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Relazione tecnica attestante che l'intera area interessata dall'attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di coltivazione vigente, al DSS e a tutte le prescrizioni impartite, certificando, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
 - ai vertici dell'area di cava sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;
 - l'intero perimetro dell'area estrattiva risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
 - tutte le vie di accesso al sito estrattivo sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
 - è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito estrattivo, il Soggetto esercente, il Direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza;

- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - attenersi alle previsioni del progetto approvato in sede di CdS e condurre i lavori in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all'istanza, nonché a tutte le norme in materia mineraria, ambientale, di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e della pubblica incolumità;
 - trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave, una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. La relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati e con tutte le prescrizioni fornite.
 - a seguito della trasmissione della suddetta Relazione, l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive si riserva di avviare accertamenti ispettivi ai fini della verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e delle norme di polizia mineraria, dandone comunicazione alla Ditta esercente e al Comune territorialmente competente, nonché alla suddetta Autorità per la vigilanza e controllo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni;
 - comunicare il passaggio al Lotto successivo, che potrà avvenire solo previa verifica in situ da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune;
 - custodire fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno, con particolare riferimento ai DDT e alle analisi di certificazione/qualità ambientale, ove previste;
 - provvedere all'esecuzione delle operazioni di ritombamento dei materiali di apporto provenienti dall'esterno, adottando modalità operative tecnicamente idonee e conformi alle buone pratiche costruttive. In particolare, dovranno essere puntualmente definite e applicate le tecniche di posa in opera e di compattazione dei materiali, assicurando adeguati livelli di addensamento e stabilità dei riempimenti, nonché implementate tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a prevenire l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di coltivazione.
- Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
 - sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;
 - provvedere alla regolarizzazione morfologica finale dell'area di cava mediante la ricollocazione del terreno superficiale di scotico precedentemente asportato, opportunamente integrato e posto in opera in conformità alle indicazioni progettuali

approvate, al fine di favorire il rapido attecchimento della vegetazione e il ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.

- Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, cui dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione inerente al materiale impiegato per il ripristino:
 - a) **nel caso delle terre e rocce da scavo**, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
 - b) **nel caso dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW"**, proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;
 - c) **nel caso di materiali approvvigionati da cave terze**, purché provviste di provvedimenti autorizzativi in corso di validità e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà essere fornita copia, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, delle bollette di acquisto riportanti tipologia, quantità e provenienza del suddetto materiale;
 - rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo.

La Ditta è responsabile della verifica della tipologia e della provenienza dei materiali, nonché dell'eventuale integrazione delle analisi ambientali rispetto a quelle previste nel progetto approvato. Ogni variazione relativa al sito, ai materiali o alla titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione della suddetta Perizia asseverata. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte del competente Servizio regionale, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il medesimo Servizio regionale avvierà i procedimenti di all'art. 28 e segg. della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art.5

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art.6

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
3. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento alla Ditta LA TERNA S.r.l., nonché:
 - al Comune di Moro D'Oro;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
 - all' ARPA Abruzzo;
4. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Nicolangelo Zizzi

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO